



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 31-07-2020

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. 17 marzo 2020 n. 18

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi

Alle ore 17:00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 17 ed assenti 8 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Rovere	Vincenzo	Presidente	P
Sepio	Gabriele	Consigliere	P
Borelli	Massimiliano	Consigliere	P
Cellitti	Gianna	Consigliere	P
Garbini	Annarita	Consigliere	A
Santoro	Vincenzo	Consigliere	P
Mengarelli	Chiara	Consigliere	P
Andreassi	Luca	Consigliere	P
Cammarano	Enrica	Consigliere	P
Fazio	Simone Bruno	Consigliere	P
Gambucci	Umberto	Consigliere	P
Grecco	Patrizia	Consigliere	P
Guarino	Vincenzo	Consigliere	P
Santilli	Matteo	Consigliere	A
Tedone	Salvatore	Consigliere	A
Orciuoli	Matteo Mauro	Consigliere	A
Ferrarini	Massimo	Consigliere	A
Guglielmino	Giuseppa	Consigliere	A
Segrella	Edmondo	Consigliere	P
Anderlucci	Marco	Consigliere	P
Giorgi	Romeo	Consigliere	A
Sergi	Gabriella	Consigliere	P
Nobilio	Federica	Consigliere	A
Silvestroni	Marco	Consigliere	A

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Guarino, Grecco, Anderlucci.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 16, assenti n. 9** (Garbini, Santilli, Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini, Giorgi, Nobile, Silvestroni, Segrella)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Maurizio Sementilli, Stefano Iadecola, Alessio Colini.

Il Presidente, come da interventi in atti, cede la parola all'assessore Colini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

la Legge 160/2019 , ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 , è abolita l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti che pertanto, continua ad essere disciplinata come sopra;

in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;

Richiamati

l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, che stabilisce *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell' anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

l' articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone : *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

l' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006) che dispone : *“Gli entilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato che:

a decorrere dall'anno 2020 nella redazione del PEF si applicano le prescrizioni dell' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che opera in forza della disposizione

generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95;

Le vigenti disposizioni in materia hanno espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) *“ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ ” ;*
- b) *“ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ”*
- c) *“ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ” ;*

ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:

Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA;

ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Dato atto, inoltre, che:

Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 L.147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art.107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;

l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in

materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020 .

Considerato che:

a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Fatto presente che, nel corso dell'esercizio corrente, a seguito della sospensione di alcuni servizi, in particolare il centro di conferimento in località Cancelliera, ha generato economie di spesa da parte della società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., la quale, da parte del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo nella seduta del 29.06.2020, ha ricevuto indirizzo da parte della totalità dei soci di "predisporre il piano annuale 2020 prevedendo la riduzione dei canoni annuali 2020". Tali economie saranno redistribuite sulla generalità dei contribuenti attraverso la rideterminazione delle tariffe a partire dal prossimo esercizio finanziario.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 tendendo anche conto dei risparmi di gestione esposti.

Considerato, infine, che:

il Comune di Albano ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ;

in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull' ammontare complessivo e sulla articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF.

Visti:

l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;

gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

il regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA.RI. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 maggio 2020, già adeguata alle nuove disposizioni ARERA;

la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;

il D.P.R.158/1999;

l'art.1 comma 169 della L.296/2006;

l'art.57 bis del D.L. 124/2019;

l' articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5;

l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare n.016 del 28 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e ove necessari, saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio e dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentita la Commissione consiliare competenti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 16

votanti: n. 16

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2020- coincidenti a quelle in vigore nel 2019- di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare n. 16 del 28/03/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, -e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
f.to Rovere Vincenzo

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Daniela Urtesi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene oggi 07.08.2020 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo
f.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.
f.to Dott.ssa Silvia De Angelis



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 31-07-2020

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. 17 marzo 2020 n. 18

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di luglio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Urtesi

Alle ore 17:00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 17 ed assenti 8 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:

Marini	Nicola	Sindaco	P
Rovere	Vincenzo	Presidente	P
Sepio	Gabriele	Consigliere	P
Borelli	Massimiliano	Consigliere	P
Cellitti	Gianna	Consigliere	P
Garbini	Annarita	Consigliere	A
Santoro	Vincenzo	Consigliere	P
Mengarelli	Chiara	Consigliere	P
Andreassi	Luca	Consigliere	P
Cammarano	Enrica	Consigliere	P
Fazio	Simone Bruno	Consigliere	P
Gambucci	Umberto	Consigliere	P
Grecco	Patrizia	Consigliere	P
Guarino	Vincenzo	Consigliere	P
Santilli	Matteo	Consigliere	A
Tedone	Salvatore	Consigliere	A
Orciuoli	Matteo Mauro	Consigliere	A
Ferrarini	Massimo	Consigliere	A
Guglielmino	Giuseppa	Consigliere	A
Segrella	Edmondo	Consigliere	P
Anderlucci	Marco	Consigliere	P
Giorgi	Romeo	Consigliere	A
Sergi	Gabriella	Consigliere	P
Nobilio	Federica	Consigliere	A
Silvestroni	Marco	Consigliere	A

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Guarino, Grecco, Anderlucci.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 16, assenti n. 9** (Garbini, Santilli, Orciuoli, Guglielmino, Ferrarini, Giorgi, Nobile, Silvestroni, Segrella)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Maurizio Sementilli, Stefano Iadecola, Alessio Colini.

Il Presidente, come da interventi in atti, cede la parola all'assessore Colini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

la Legge 160/2019 , ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 , è abolita l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti che pertanto, continua ad essere disciplinata come sopra;

in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;

Richiamati

l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, che stabilisce *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell' anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

l' articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone : *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

l' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006) che dispone : *“Gli entilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato che:

a decorrere dall'anno 2020 nella redazione del PEF si applicano le prescrizioni dell' Autorità di

Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95;

Le vigenti disposizioni in materia hanno espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* ;
- b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*
- c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* ;

ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:

Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA;

ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Dato atto, inoltre, che:

Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 L.147/2013 il seguente comma: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato dal comma 4 dell'art.107 del D.L. 18/2020 al 30 giugno 2020;

l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020 .

Considerato che:

a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assunte misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

ai fini che qui interessano, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 prevede per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Fatto presente che, nel corso dell'esercizio corrente, a seguito della sospensione di alcuni servizi, in particolare il centro di conferimento in località Cancelliera, ha generato economie di spesa da parte della società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., la quale, da parte del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo nella seduta del 29.06.2020, ha ricevuto indirizzo da parte della totalità dei soci di "predisporre il piano annuale 2020 prevedendo la riduzione dei canoni annuali 2020". Tali economie saranno redistribuite sulla generalità dei contribuenti attraverso la rideterminazione delle tariffe a partire dal prossimo esercizio finanziario.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 tendendo anche conto dei risparmi di gestione esposti.

Considerato, infine, che:

il Comune di Albano ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ;

in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull' ammontare complessivo e sulla articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF.

Visti:

l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 683 in materia di approvazione delle tariffe TA.RI.;

gli articoli 52 del D.Lgs.446/1997 e art. 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

il regolamento per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti TA.RI. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 maggio 2020, già adeguata alle nuove disposizioni ARERA;

la deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019;

il D.P.R.158/1999;

l'art.1 comma 169 della L.296/2006;

l'art.57 bis del D.L. 124/2019;

l' articolo 107 del D.L. 18/2020 comma 2 e comma 5;

l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare n.016 del 28 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e ove necessari, saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio e dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentita la Commissione consiliare competenti;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 16

votanti: n. 16

astenuiti: nessuno

favorevoli: n. 16

contrari: nessuno

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2020- coincidenti a quelle in vigore nel 2019- di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare n. 16 del 28/03/2019 con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti, -e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 01.01.2020.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Rovere Vincenzo

Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Urtesi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene oggi 07.08.2020 iniziata la pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

Istruttore direttivo
Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal al :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Responsabile Segreteria Generale OO.II.
Dott.ssa Silvia De Angelis

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALLA CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART.107 COMMA 5 DEL DL 17 MARZO 2020 N.18

Verbale N.22 del 21 luglio 2020


Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Albano Laziale, nelle persone di Dott. Stefano Gazzani – Presidente, Dott. Salvatore Messina – Revisore, Dott. Pierfrancesco di Paola – Revisore, riuniti in videoconferenza, nei giorni 21 e 22 del mese di maggio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.8, avente ad oggetto: ***“Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi dell'art.107 comma 5 del DL 17/03/2020 n.18”***

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha disposto l'istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinte entrate: IMU-TASI-TARI ;
- l'articolo 1 della Legge n.160 del 27/12/2019 ha abrogato le disposizioni in materia di IUC, salvo che per quanto attiene la disciplina della TARI;
- gli articoli dal n. 641 al n. 668 del predetto articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, che disciplinano la TARI, sono tutt'ora vigenti;
- il DL 18/2020 art.107 comma 5 che prevede che i Comuni possano, in deroga all'articolo 1 commi 654 e 683 della legge 27/12/2013 n.147 approvare tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF del servizio rifiuti per l'anno 2020;

VISTO

- l'art. 239 del TUEL, in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere sulla programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
- vista la proposta di deliberazione riguardante la conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019;
- dato atto che la presente proposta non pare contrastare con il regolamento vigente;



- che il contenuto della presente proposta di deliberazione comporta ricadute dirette ed indirette sulla situazione economico-finanziaria del Comune e che per quanto già opportunamente valutati, sarà necessario monitorare l'andamento ed eventualmente adeguare le previsioni al fine di mantenere in equilibrio il bilancio

ESPRIME


per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Dott. Stefano Gazzani (Presidente)

Dott. Salvatore Messina (Revisore)



Dott. Pierfrancesco Di Paola (Revisore)





CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 17-07-2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D 17 MARZO 2020 N. 18

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono preventivamente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.</p> <p>Data: 21-07-2020</p> <p>Il Funzionario Responsabile Dott. Enrico Pacetti</p>
--	---



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 17-07-2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER IL 2019 AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D 17 MARZO 2020 N. 18

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono preventivamente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere Favorevole ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.</p> <p>Data: 21-07-2020</p> <p>Il Funzionario Responsabile Dott. Enrico Pacetti</p>
---	---